

OGGETTO: BRANCA INFORMA N. 9/14 – NUOVO REGOLAMENTO UE 517/2014 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA.

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che va ad abrogare, dal 1° gennaio 2015, il Regolamento CE n. 842/2006. Di seguito le principali novità.

Il Regolamento UE n. 517/2014, che abroga e sostituisce il Regolamento CE n. 842/2006 sui gas fluorurati ad effetto serra, è stato pubblicato il 16 aprile scorso sulla GUCE; **entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.**

Si elencano di seguito i principali contenuti del predetto Regolamento,

Art. 1 – In materia di **HFC (idrofluorocarburi)**, sono previsti **limiti quantitativi per l'immissione in commercio, in vista del loro bando definitivo.**

Art. 2 – Si passa dall'unità di misura dei **Kg di gas serra** a quella di **"Tonnellate di CO2 equivalenti"**: per ciascun circuito frigorifero si considera l'effetto serra complessivo del refrigerante contenuto all'interno, pertanto occorre moltiplicare la massa in kg per il GWP (potenziale di riscaldamento globale) del tipo di refrigerante contenuto. Ad esempio: 2,39 kg di R410 (GWP 2088) produce $0,00239 * 2088 = 5$ tonnellate equivalenti di CO2.

Art. 2 – Si estende il campo di applicazione del "vecchio" Reg. n. 842 anche agli **"autocarri frigoriferi"**: si tratta dei veicoli a motore di **massa superiore a 3.5** Tonnellate che montano celle frigorifere; tale estensione vale anche per i **"rimorchi frigoriferi"**; anche le apparecchiature con funzionamento a **"ciclo Rankine"** [trasformazione di calore in lavoro] rientrano nel nuovo Regolamento.

Artt. 4 e 5 – In materia di **controlli delle perdite, incombenti sugli operatori**, il provvedimento prevede le seguenti **disposizioni, deroghe e tempistiche:**

Art.6, par.2 - Anche le imprese che controllano gli impianti per conto degli operatori dovranno tenere un registro delle apparecchiature (oltre agli operatori stessi).

Art.6, par.3 – Nel ribadire la necessità di tenere registri in materia di controllo perdite per tutte le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra,

con quantitativi superiori a 5 Tonnellate equivalenti di CO₂, **il legislatore europeo stabilisce che anche i fornitori di detti gas dovranno tenere dei registri in cui annotare gli estremi dei certificati dei clienti e le quantità di gas acquistate.**

Art.8, par.1 - Viene esteso l'obbligo di certificazione anche a tutte le imprese (ed alle persone) che recuperano gas fluorurati da unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero.

Art. 11, par. 4 – **Viene stabilito che i gas fluorurati ad effetto serra possono essere venduti solo ed esclusivamente da imprese e persone in possesso della relativa certificazione.** È invece libera l'attività di mera raccolta, trasporto e consegna di f-gas.

Art. 11, par. 5 – **Le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati ad effetto serra possono essere vendute agli operatori (utilizzatori finali) solo a condizione che si dimostri che la carica è stata effettuata da imprese certificate secondo i vigenti Regolamenti UE.**

Art. 14 e 17 – Le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria con gas idrofluorocarburi (HFC) possono essere immesse sul mercato solo a condizione che i gas stessi rispettino le quote specificate dal Regolamento; sempre in materia di HFC viene istituito un Registro elettronico della Commissione europea per l'immissione in commercio di tali apparecchiature.

Art. 19 – Vengono stabilite alcune norme in materia di obblighi di comunicazione dei quantitativi di gas fluorurati e di HFC.

Art. 23 – Viene istituito un "forum consultivo", sotto l'egida della Commissione europea: si tratta di un comitato finalizzato a raccogliere pareri e fornire consulenza sull'attuazione del Regolamento: è costituito da rappresentanti delle varie Parti interessate (comprese rappresentanze del mondo dell'installazione, manutenzione e riparazione di impianti).

Art. 25 – Sulle sanzioni viene stabilito, unicamente, un criterio generale per cui esse, da definirsi a cura degli Stati membri, debbono essere improntate a proporzionalità, efficacia e dissuasività. Le sanzioni andranno notificate alla Commissione europea entro il 1° gennaio 2017.

Allegato III - Vengono introdotte restrizioni per l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

In allegato copia del provvedimento.

**Inoltre, si informano i ns. clienti che a seguito di un accordo con
primario laboratorio di taratura strumenti F-GAS, Vi invieremo a breve
il listino dei prezzi che siamo riusciti ad ottenere per i nostri associati.**

Cogliamo l'occasione per rammentarvi le nostre attività ed i nostri servizi:
PATENTINO II° GRADO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI
PATENTE CONDIZ. ARIA/FRIGORISTI
PATENTI GENERATORI DI VAPORE (qualsiasi grado, con tirocinio pratico).
CORSI PER INSTALLATORI (UNI 7129- procedure, norme, verifiche)
CERTIFICAZIONE IMPRESE PER GLI F-GAS
CERTIFICAZIONI ISO 9001 E SOA
SICUREZZA DEL LAVORO D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)
PROGETTAZIONE CENTRALI TERMICHE – PRATICHE INAIL
ANTINCENDIO – PRATICHE VVF
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE (esclusivamente con sopralluogo)
SISTEMI CONTABILIZZAZIONE CALORE
TABELLE MILLESIMALI RISCALDAMENTO

Cordialmente.

Giovanni Branca